
Misure 211 e 212 - BANDI 2009

Indicazioni operative

1. Bandi Provinciali

Come indicato nella “Parte Generale” del Programma operativo Asse 2, le Misure 211 e 212 “sono attivate dalle Amministrazioni competenti secondo le modalità di *governance* definite in ciascun PRIP ..”. Considerando che il Programma Operativo relativo a dette Misure prevede l’attivazione delle stesse nell’annualità 2009 e che il termine per la presentazione delle domande corrisponde alla scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all’art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004, è necessario che i bandi provinciali vengano approvati entro il corrente mese di **marzo**, come già anticipato dai referenti regionali negli incontri tecnici svoltisi nei giorni 4 febbraio 2009 e 3 marzo 2009. E’ in ogni caso necessario non superare i tempi di approvazione verificatisi nell’annualità 2008 per le medesime Misure.

2. Aggiornamento delle delimitazioni geografiche

Le Province devono inviare ad AGREA entro il 20 marzo 2009 (e comunque non oltre la data di approvazione dei bandi) le variazioni alle delimitazioni approvate prima della deliberazione dei propri bandi territoriali.

L’invio ad AGREA avverrà secondo la modalità utilizzata in occasione dei bandi 2008, cioè attraverso il sito PRIP della Regione.

I referenti regionali provvederanno a contattare direttamente, entro la data indicata, il personale della Provincia che anche in occasione del bando 2008 si era già incaricato di raccogliere e inviare il materiale.

Fra le delimitazioni regionali è prevista una sola modifica alla carta dei parchi già in vigore alla data odierna, mentre le altre rimangono invariate.

Le variazioni alle delimitazioni caricate su SITI per i bandi 2009 delle misure 211 e 212 devono essere indicate all’interno dei bandi territoriali in modo da darne adeguata comunicazione ai CAA e ai beneficiari, analogamente a quanto fatto per i bandi 2008, in cui le Province avevano indicato i riferimenti di approvazione e definizione delle aree nei bandi territoriali o in atti appositamente costruiti.

In conseguenza dell’approvazione della DGR 281/09, al fine di pervenire ad una più semplice ed efficace gestione delle Misure 211 e 212, è escluso l’utilizzo della cartografia delle “Aree a rischio di erosione idrica e di franosità” nel processo di attribuzione delle priorità per la selezione delle domande.

3. Flessibilità di spesa

La DGR 281/09 prevede la possibilità di applicare una oculata flessibilità alle percentuali indicate nel POM quale elemento di computo delle disponibilità finanziarie per l’annualità 2009. Tale possibilità è strettamente connessa alle previsioni della pianificazione finanziaria per la Misura.

4. Presentazione delle domande

Una delle modifiche contenuta nella DGR 281/09 riguarda la semplificazione del PO Misura 211 e del PO Misura 212 per quanto riguarda i tempi di presentazione delle domande. Tale semplificazione consiste nel fatto che non dovrà più essere definita annualmente una scadenza unica

per la presentazione delle domande con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura, ma per ognuna delle annualità di attuazione delle Misure 211/212, le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Annualmente il Servizio Aiuti della DG Agricoltura e AGREA si impegneranno a comunicare nelle forme più opportune le specifiche scadenze previste per le Misure di Sviluppo Rurale “a superficie”, e per ognuna delle annualità di attuazione delle Misure 211/212, AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Le domande di indennità compensative per le Misure 211/212 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

5. Ritardi ammessi

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) 1975/06, si ammette la presentazione tardiva prevista dall'art. 21 del Reg. (CE) 796/04, con applicazione delle riduzioni previste. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda deve essere considerata irricevibile.

6. Procedure operative per la presentazione delle domande

Si fa riferimento alle procedure definite dall'AGREA con Determinazione del Direttore n. 4355 del 18 aprile 2008, sue modifiche e integrazioni.

7. Controllo delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00

Le Amministrazioni competenti (vedi le definizioni contenute nel PO Misura 211 e nel PO Misura 212) provvedono alla estrazione del campione e alla effettuazione dei controlli delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00.

8. Istruttoria delle domande e controlli

Per quanto riguarda le istruttorie, i controlli amministrativi, i controlli in loco e la liquidazione delle domande ammesse, si rimanda a quanto indicato nel PO Misura 211 e nel PO Misura 212; gli stessi richiamano le modalità e le procedure definite dall'AGREA. Si richiama inoltre in particolare il contenuto della nota a firma del Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione n. 194328 del 12 agosto 2008 avente per oggetto: “traccia di procedura di istruttoria per domande di aiuto e pagamento...”.

In proposito non vi sono ulteriori elementi da aggiungere; si sottolinea unicamente la necessità di adeguare e aggiornare i riferimenti normativi relativi alle attività di controllo e sanzione (vedi in particolare il Reg. (CE) 1975/06, il DM 1205/08 e la DGR 1006/08, loro modifiche e integrazioni).

9. Applicazione dei criteri di selezione delle domande

Fatto salvo quanto già accennato in precedenza circa l'esclusione della cartografia delle “Aree a rischio di erosione idrica e di franosità” nel processo di attribuzione delle priorità, si rimanda a quanto già definito nei Programmi Operativi, e alle modalità applicate per l'annualità 2008.

10. Graduatorie/elenchi di beneficiari ammessi

È necessario che nei bandi sia indicato che le graduatorie/elenchi di beneficiari ammessi devono essere approvate dall'Amministrazione competente entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande (computando anche i giorni relativi ai ritardi ammessi). Eventuali atti di proroga dei termini indicati nei bandi sono da condizionare alla segnalazione della sussistenza di specifiche esigenze operative al riguardo da parte dell'AGREA.

La DGR 281/09 prevede che nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria destinata a ciascun bando risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, le

Amministrazioni competenti hanno la facoltà di approvare un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione (se tale previsione è inserita negli appositi bandi annuali).

L'Amministrazione comunicherà ai richiedenti le risultanze dei processi selettivi e delle istruttorie nei modi e nei termini definiti dall'AGREA.

11. Validità delle graduatorie – possibilità di scorrimento

I Programmi Operativi per le Misure 211 e 212, in conseguenza delle modifiche apportate dalla DGR 281/09, ammettono che eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal DM 20/3/2008 - possano essere utilizzate per finanziare ulteriori domande; ciò purché i relativi provvedimenti siano assunti entro 30 giorni dalla comunicazione di AGREA relativa alle riduzioni dell'importo dell'indennità derivanti dall'applicazione del cumulo previsto dal P.S.R. fra i pagamenti relativi alle Misure 211/212 e alla Misura 214, e comunque non oltre il termine dell'annata agraria cui si riferisce la domanda di aiuto.

12. Documentazione da trasmettere ai referenti regionali

E' necessario che copia cartacea ed elettronica

- dei bandi provinciali
- delle graduatorie/elenchi di beneficiari ammessi
- degli atti relativi ai provvedimenti di cui ai punti precedenti

venga prontamente inoltrata anche ai referenti regionali delle Misure 211 e 212, oltre che all'AGREA,.

I referenti regionali hanno necessità di essere informati circa l'esito delle riduzioni delle indennità derivanti dall'applicazione del "limite al cumulo" di sostegni per le Misure 211/212 e 214, nonché dell'esito dei pagamenti.

Le Amministrazioni provinciali avranno cura di considerare il contenuto della DGR 281/09 e delle disposizioni di cui sopra nella redazione dei propri bandi.